

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 19 aprile 2023

SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:**

- 1^a Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5^a Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni"**, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare
e delle foreste

PROVVEDIMENTO 13 aprile 2023.

Modifica non minore del disciplinare di produzione della IGP «Aceto Balsamico di Modena». (23A02314)

Pag. 1

Presidenza
del Consiglio dei ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 7 aprile 2023.

Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare il soccorso e l'assistenza alla popolazione in territorio estero in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina. (Ordinanza n. 980). (23A02292)

Pag. 3

ORDINANZA 7 aprile 2023.

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Valle d'Aosta nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 2 e 3 ottobre 2020 nel territorio dei comuni di Cogne, di Aymavilles, di Gressoney-La-Trinitè, di Gressoney Saint-Jean, di Gaby, di Issime, di Fontainemore, di Lillianes, di Perloz, di Pont-Saint-Martin, di Bard, di Donnas, di Hône, di Champorcher e di Pontboset, nella Regione Autonoma Valle d'Aosta. (Ordinanza n. 981). (23A02293) . . .

Pag. 4

ORDINANZA 16 aprile 2023.

Prime disposizioni urgenti per fronteggiare, sul territorio delle Regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale incremento dei flussi di persone migranti in ingresso sul territorio nazionale attraverso le rotte migratorie del Mediterraneo. (Ordinanza n. 984). (23A02349) . . .

Pag. 6



ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI**Agenzia italiana del farmaco**

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di idrocortisone, «Flebocortid Richter». (23A02317) *Pag.* 9

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di tamsulosina cloridrato, «Sulotam». (23A02318) *Pag.* 11

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di olmesartan medoxomil/idroclorotiazide, «Olmesartan Medoxomil e Idroclorotiazide Day Zero». (23A02319) *Pag.* 11

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di proteine plasmatiche umane, «Octaplas». (23A02320) *Pag.* 11

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di exemestane, «Aromasin». (23A02321) *Pag.* 11

Proroga del termine d'implementazione degli stampati di taluni medicinali per uso umano (23A02322) *Pag.* 12

Commissione di garanzia sugli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici

Statuto Italia Viva. (23A02250) *Pag.* 12

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

Riesame dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata per l'esercizio della centrale termoelettrica di Voghera Energia S.p.a., in Voghera. (23A02315) *Pag.* 19

Ministero dell'economia e delle finanze

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 3 aprile 2023 (23A02294) *Pag.* 19

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 4 aprile 2023 (23A02295) *Pag.* 19

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 5 aprile 2023 (23A02296) *Pag.* 20

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 6 aprile 2023 (23A02297) *Pag.* 20

Ministero dell'università e della ricerca

Aggiornamento dell'allegato al decreto 7 agosto 2020 di approvazione dell'avviso pubblico per l'erogazione di finanziamenti nell'ambito di StudioSi - Fondo specializzazione intelligente, sostenuto dal Fondo sociale europeo nell'ambito dell'azione I.3 del PON Ricerca e innovazione 2014-2020. (23A02316) *Pag.* 21

Ministero della difesa

Concessione della medaglia d'oro al valore dell'Arma dei Carabinieri «alla memoria». (23A02298) *Pag.* 21



Ulteriori modifiche editoriali.

Relativamente al medicinale AROMASIN (A.I.C. n. 034678) per le descritte confezioni autorizzate all' immissione in commercio in Italia:

A.I.C. n. 034678019 - 25 mg compresse rivestite 15 compresse in blister;

A.I.C. n. 034678021 - 25 mg compresse rivestite 20 compresse in blister;

A.I.C. n. 034678033 - 25 mg compresse rivestite 30 compresse in blister;

A.I.C. n. 034678045 - 25 mg compresse rivestite 90 compresse in blister;

A.I.C. n. 034678058 - 25 mg compresse rivestite 100 compresse in blister;

A.I.C. n. 034678060 - 25 mg compresse rivestite 120 compresse in blister.

Codice pratica: VC2/2021/415.

Numero procedura: NL/H/4752/001/II/054.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l. (codice fiscale 06954380157).

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determina di cui al presente estratto.

Stampati

1. Il titolare dell' autorizzazione all' immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo.

2. In ottemperanza all' art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell' A.I.C. che intende avvalersi dell' uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all' AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull' etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all' art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto che i lotti prodotti nel periodo di cui al precedente paragrafo, del presente estratto, che non riportino le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. A decorrere dal termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente estratto, i farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, che scelgono la modalità di ritiro in formato cartaceo o analogico o mediante l' utilizzo di metodi digitali alternativi. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A02321

Proroga del termine d' implementazione degli stampati di taluni medicinali per uso umano

Estratto determina AAM/PPA n. 280/2023 del 12 aprile 2023

Codice pratica: VC2/2021/522.

Autorizzazione proroga: è autorizzata, rispetto ai termini indicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - n. 53 - del 3 marzo 2023 con la quale è stata pubblicata la determina AAM/PPA n. 142/2023 del 20 febbraio 2023, concernente la variazione di tipo II - C.I.4, procedura n. EMEA/H/C/xxxx/WS/2154, la proroga del termine d' implementazione degli stampati, precedentemente autorizzati e quindi non aggiornati, con la variazione di cui alla determina sopracitata, relativamente ai medicinali «PANTOPAN» (A.I.C. n. 031835), «PANTORC» (031981), «PANTECTA» (031834) e «PEPTAZOL» (031111) per tutte le confezioni autorizzate, entro e non oltre il 31 marzo 2024.

Smaltimento scorte

I lotti dei medicinali sopracitati, che non riportino nel foglio illustrativo le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta.

Titolare A.I.C.: Takeda Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in - via Elio Vittorini n. 129 - Roma, codice fiscale: 00696360155.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

23A02322

COMMISSIONE DI GARANZIA SUGLI STATUTI E PER LA TRASPARENZA E IL CONTROLLO DEI RENDICONTI DEI PARTITI POLITICI

Statuto Italia Viva.

Art. 1.

Finalità

1.1 Italia Viva è la casa aperta a tutte le donne e a tutti gli uomini che si identificano nei valori propri dello Stato liberale, laico, inclusivo e fondato sulla divisione dei poteri, nella Costituzione repubblicana e antifascista, nella Carta dei diritti fondamentali dell' Unione europea e nella Dichiarazione universale dei diritti umani.

1.2 Promuove la concreta parità di genere, impegnandosi affinché donne e uomini abbiano eguali diritti e medesimi doveri.

1.3 Difende la libertà di autodeterminazione, quale diritto fondamentale delle persone, riconoscendone come corollario il principio della responsabilità personale. Difende quali requisiti fondamentali di una società democratica la libertà di espressione e di stampa e il diritto alla veridicità delle informazioni.

1.4 Sostiene una visione della giustizia improntata su valori garantisti. Crede fermamente che la giustizia debba essere eguale, giusta e veloce per tutti i cittadini.

1.5 Ritiene convintamente che senza sicurezza, internazionale e interna, non possa esserci libertà e che le minacce del nostro tempo vadano affrontate essendo rigorosi nel reprimere e intelligenti nel prevenire. Contrasta la povertà con la crescita e li progresso, di tutti e per tutti, accompagnando le persone nei processi di cambiamento.

1.6 Sostiene l' innovazione, promuovendo l' adeguamento costante delle competenze individuali; crede nel valore dell' impegno solidaristico e nel principio di sussidiarietà.


1.7 Ha una visione del lavoro come strumento fondamentale per rimuovere le disuguaglianze, come presupposto della realizzazione individuale e del benessere collettivo. Pertanto, sostiene che il lavoro vada creato, tutelato e incentivato; che l' iniziativa economica e l' impresa vadano sostenute come strumento essenziale per la crescita, in opposizione ai principi di assistenzialismo e conservatorismo.

1.8 Dà valore alla cultura, alla conoscenza e alle competenze, come strumenti per costruire una società più forte e libera.

1.9 Pone al centro la cura del vivente umano e non umano, dell' ambiente, del nostro paesaggio e del patrimonio naturale, un modello di sviluppo sostenibile, che si fondi sull' utilizzo responsabile della tecnologia e contrasti la cultura dello spreco.

1.10 Si impegna a difendere un modello di società aperta, con la ferma consapevolezza che l' identità italiana sia il frutto di scambi, contaminazioni, ricchezze condivise che hanno prodotto progresso sociale, economico e culturale. Contrasta il nazionalismo, il sovranismo, il protezionismo, la paura dell' altro.

1.11 Valorizza le comunità, come linfa vitale del Paese. Promuove lo sviluppo equilibrato fra Nord e Sud, come presupposto per la crescita di tutti; le comunità degli italiani all' estero, come primi ambasciatori dell' Italia nel mondo; le autonomie locali, come primo presidio della Repubblica e fondamentale strumento di partecipazione democratica.



1.12 Rivendica con orgoglio l'identità italiana ed europea, nella consapevolezza che per rendere il Paese più forte ci sia bisogno di un'Europa più coesa. Si impegna a costruire l'Europa che non c'è ancora: un'Europa politica e non tecnocratica, nel solco del federalismo europeo, impegnandosi a promuovere la costruzione degli Stati Uniti d'Europa.

1.13 Ritiene la democrazia rappresentativa un patrimonio irrinunciabile.

1.14 Si identifica nel riformismo e si impegna a garantire a tutti e a tutte il diritto al futuro.

1.15 Italia Viva è pertanto un movimento politico costituito da donne e uomini che si associano liberamente per contribuire con metodo democratico e nello spirito degli articoli 2, 49 e 51 della Costituzione a determinare l'indirizzo politico della Repubblica italiana e dell'Unione europea.

Art. 2.

Denominazione, sede, simbolo, durata

2.1 La denominazione è "Associazione Italia Viva" e potrà essere indicata anche nella forma abbreviata "Italia Viva".

2.2 La sede dell'Associazione è in Roma, via della Colonna Antonina, 52, cap 00186. Essa potrà essere trasferita presso un altro indirizzo con delibera dell'Assemblea nazionale nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 4, del decreto-legge n. 149 del 2013 così come eventualmente modificato da successive disposizioni.

2.3 Il Comitato nazionale potrà altresì aprire, trasferire e chiudere, sedi nazionali secondarie in tutto il territorio nazionale nonché all'estero presso le località ove hanno sede le Istituzioni dell'Unione europea o le agenzie delle Nazioni unite dandone adeguata comunicazione sul sito web dell'Associazione.

2.4 Il simbolo dell'Associazione è un cerchio delimitato in nero e a sfondo bianco con al centro la scritta senza spazi "ITALIAVIVA", in stampatello maiuscolo a eccezione delle tre vocali "a" in carattere stampatello minuscolo; al parola "ITALIA" è di colore blu e la parola "VIVA" ha tonalità viola/fucsia; nel quadrante superiore del cerchio è raffigurata una "V" stilizzata a forma di ali di gabbiano avente caratteristiche cromatiche pressoché identiche all'area posta nel quadrante inferiore delimitata superiormente da una linea curva posizionata in obliquo, colorata con tonalità e tratti che vanno dal viola/fucsia, al rosso fino all'arancione. La rappresentazione grafica del simbolo viene allegata al presente Statuto sotto la lettera "A".

2.5 Il simbolo ed il suo utilizzo sono concessi all'Associazione nelle modalità indicate nell'atto costitutivo.

2.6 La gestione e l'utilizzo del simbolo sono attribuiti al Presidente nazionale a cui è assegnata la rappresentanza legale, anche ai fini dello svolgimento di tutte le attività connesse alle tornate elettorali. Il simbolo può essere utilizzato esclusivamente nel rispetto dei principi del seguente Statuto. Il Presidente nazionale a cui è assegnata la rappresentanza, può autorizzare l'utilizzo della denominazione e del medesimo, nella composizione sopra descritta o con delle varianti, come simbolo elettorale di aggregazione di partiti e movimenti politici, in forma associativa e non, alla quale partecipi anche Italia Viva o da questa promossi. Inoltre, Italia Viva ne concede l'uso alle associazioni e ai comitati regolarmente costituiti su base tematica secondo le norme del presente Statuto e dei relativi regolamenti. Tale autorizzazione è soggetta a revoca con decisione motivata del Comitato nazionale.

2.7 Il simbolo e la denominazione dell'Associazione possono essere modificati solo con deliberazione dell'Assemblea approvata con il voto favorevole del 60% degli aventi diritto al voto.

2.8 La durata di Italia Viva è a tempo indeterminato.

Art. 3.

Partecipazione alla vita dell'Associazione: principi generali

3.1 Italia Viva promuove e sostiene la partecipazione alla vita dell'Associazione da parte di tutti coloro che intendono contribuire alla realizzazione delle sue finalità. A tal fine coordina, in base alle disposizioni del presente Statuto, l'attività degli associati che svolgono la loro azione sulla base dei principi disposti dal presente Statuto e rende dispo-

nibile una piattaforma telematica nonché eventuali ulteriori strumenti informatici, con parità di trattamento tra gli associati, per la circolazione e la condivisione di informazioni e opinioni.

3.2 Italia Viva si ispira anche dal punto di vista organizzativo ai principi di sussidiarietà, di democrazia, di separazione tra le funzioni di indirizzo e controllo e le funzioni operative di autonomia degli organi della rete, nonché ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

3.3 L'Associazione persegue anche attraverso azioni positive l'obiettivo della parità dei sessi in attuazione degli articoli 3 e 51 della Costituzione. Ogni incarico, elettivo o di nomina, è affidato congiuntamente a una donna e a un uomo, salvo diversa espressa previsione del presente Statuto o della legge. In ogni caso, va garantito l'equilibrio numerico dei due sessi all'interno degli organi collegiali.

3.4 Nel rispetto del pluralismo sono garantiti i diritti delle minoranze negli organi collegiali. L'elezione degli organismi rappresentativi e di controllo interni è rigorosamente improntata al principio proporzionale.

3.5. Italia Viva si articola come segue:

a) una rete di cittadine e cittadini, amministratrici e amministratori locali, che riconoscendosi nelle finalità di Italia Viva intendono portare il loro contributo sul piano politico, culturale e sociale. A tal fine possono anche associarsi, simpatizzare, promuovere e riunirsi in comitati tematici;

b) i coordinamenti territoriali, supportati da due coordinatori di genere diverso, articolati sul territorio nazionale e all'estero, hanno la funzione di coordinare e controllare l'attività degli associati, dei simpatizzanti e dei comitati nel rispetto della loro autonomia;

c) gli organi nazionali che, tra l'altro, indicano la strategia dell'Associazione.

Art. 4.

Associati e i simpatizzanti

4.1 Gli associati

4.1.1 Sono associati coloro che aderiscono a Italia Viva iscrivendosi tramite la piattaforma telematica o altri strumenti, anche non telematici. Gli associati possono promuovere o aderire ai comitati secondo le disposizioni del presente Statuto. Gli associati partecipano attivamente alla vita dell'Associazione dando alla stessa impulso e collaborazione per il conseguimento dei suoi scopi statutari. Costituiscono requisiti per iscriversi come associati l'essere cittadine o cittadini dell'Unione europea residenti in Italia, cittadine e cittadini di altri Paesi in possesso di permesso di soggiorno, ovvero cittadine o cittadini italiani residenti all'estero iscritti all'AIRE. Possono associarsi tutte le persone che hanno compiuto il sedicesimo anno di età. Aderendo dichiarano di voler contribuire a conseguire le finalità di Italia Viva accettandone le regole dettate dal presente Statuto e dai relativi regolamenti di esecuzione, quando esistenti. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 1, Italia Viva riconosce e rispetta il pluralismo delle opzioni culturali di tutti gli associati al suo interno come parte essenziale della sua vita democratica e riconosce pari dignità a tutte le condizioni personali, quali la genere, l'età, le convinzioni religiose, le disabilità, l'orientamento sessuale, l'origine etnica.

4.1.2 Al momento dell'iscrizione e ad ogni suo rinnovo con cadenza annuale gli associati sono tenuti al versamento della quota il cui importo è stabilito dal Comitato nazionale.


4.1.3 Tutti gli associati, senza discriminazione alcuna, hanno diritto di elettorato attivo e passivo e pertanto di contribuire col proprio voto alla nomina o all'elezione di soggetti con compiti di dirigenza e in pari tempo di accedere alle cariche interne con compiti di direzione o esecutivi. Gli associati hanno diritto di concorrere, con libertà di opinione e di proposta, alla determinazione dell'indirizzo politico e delle scelte di Italia Viva.

4.1.4 La qualifica di associato si perde per i seguenti motivi:

a) per recesso mediante comunicazione scritta da inviare, anche per posta elettronica, alla sede legale dell'Associazione;

b) per morte, dichiarazione di interdizione, inabilitazione, fallimento in proprio o condanna a una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità a esercitare uffici direttivi;

c) per mancato pagamento della quota annuale entro la data prevista, salva la possibilità di sanare l'inadempimento entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del sollecito di pagamento da parte dell'Associazione;



d) per espulsione decretata dai competenti organi disciplinari per indegnità, qualora lo stesso venga meno ai doveri statutari o si renda responsabile di azioni incompatibili con la sua permanenza nell'Associazione, o di atti lesivi nei confronti dei componenti del Comitato nazionale e denigratorie per il buon nome dell'Associazione.

4.1.5 L'associato che cessi per qualsiasi motivo di far parte di "Italia Viva" perde ogni diritto ai sensi del presente Statuto.

4.1.6 Gli associati hanno diritto di accesso documentale agli atti e ai provvedimenti degli organi rappresentativi.

4.2 Simpatizzanti

4.2.1 Italia Viva è una casa aperta a tutti coloro vogliono dare un contributo. Possono partecipare o sostenere le iniziative dell'Associazione e dei suoi comitati anche cittadine e cittadini che, pur riconoscendosi nelle finalità di Italia Viva o di singole attività promosse dalla stessa, non intendono aderire formalmente. Questi simpatizzanti risultano all'Associazione dai dati raccolti sulla piattaforma telematica o tramite altre modalità non informatiche. Qualora decidano di partecipare attivamente alle iniziative dei comitati, i simpatizzanti sono tenuti a collaborare lealmente con gli organi dell'Associazione, a rispettarne lo Statuto, il regolamento e le ulteriori direttive e indicazioni che saranno comunicate.

Art. 5.

Organizzazione territoriale

5.1 I comitati

5.1.1 I comitati sono il nucleo essenziale di Italia Viva e consentono all'Associazione medesima di estendere le proprie attività a tutto il territorio nazionale e presso le comunità di italiani residenti all'estero.

5.1.2 La loro costituzione e la loro promozione può avvenire su iniziativa del singolo associato, su base tematica, e possono essere partecipati da associati e da simpatizzanti.

5.1.3 I comitati perseguono le finalità di Italia Viva nel rispetto delle direttive e sotto il coordinamento e la vigilanza del livello nazionale, regionale, provinciale o della città metropolitana, di zona e comunale, in coerenza con le disposizioni di legge e del presente Statuto. All'estero, i comitati operano sotto il coordinamento e la vigilanza del livello nazionale di cui alla lettera c) dell'articolo 3.5, del livello continentale e del sistema Paese di riferimento.

5.1.4 Ciascun associato o simpatizzante, al momento di aderire a un Comitato, è tenuto a fornire i propri dati personali. I Promotori del Comitato ha cura di verificare la perdurante veridicità dei dati forniti mediante una verifica a cadenza almeno annuale.

5.1.5 I comitati, considerata la loro natura spontanea e atomistica, non sono dotati di rappresentanza giuridica e di autonomia patrimoniale in quanto non reperiscono risorse economiche.

5.1.6 Qualora invece, in ragione dell'ampliamento delle attività svolte dal Comitato, il consistente numero di iscritti, la necessità di organizzarsi attraverso una sede autonoma o in ragione di altre esigenze definite con apposito regolamento, i comitati possono essere dotati di autonomia patrimoniale e gestionale reperendo le risorse economiche per il proprio funzionamento mediante autofinanziamento, nonché da ogni altra entrata prevista dalla legge.

5.1.7 I comitati di cui al precedente comma operano con propri organi, autonomia organizzativa, finanziaria ed operativa. Rendono conto del proprio operato agli associati che vi hanno aderito, ai coordinamenti territoriali di competenza ed al Comitato di tesoreria.

5.1.8 Il Presidente nazionale dispone il commissariamento del Comitato in caso di gravi irregolarità nella gestione o di impossibilità di funzionamento del Comitato medesimo, nonché in ipotesi di gravi violazioni del presente Statuto. Tale commissariamento deve essere ratificato dal Comitato nazionale entro i 30 giorni successivi. Qualora ne ricorrano i presupposti, i coordinatori territoriali possono proporre al Presidente nazionale lo scioglimento del Comitato, che deve essere ratificato dal Comitato nazionale entro i 30 giorni successivi. È fatta salva la possibilità di impugnare tali provvedimenti di fronte al Comitato di garanzia.

5.1.9 I comitati sono disciplinati dal presente Statuto e da uno Statuto tipo approvato dal Comitato nazionale. Nello Statuto tipo devono comunque essere previsti: a) struttura democratica; b) assenza di fini di lucro delle prestazioni fornite agli associati; c) disciplina degli associati (criteri di ammissione, di esclusione, nonché obblighi e diritti degli associati).

5.1.10 I Promotori dei comitati li rappresentano nei confronti dei terzi e svolgono funzione di collegamento con il resto della rete dell'Associazione.

5.2 I coordinamenti territoriali.

5.2.1 I coordinamenti territoriali sono articolati gerarchicamente sul territorio nazionale su base regionale, provinciale o di città metropolitana, di zona e comunale e all'estero su base dei confini dei continenti, delle aree e degli Stati. I coordinamenti territoriali sono supportati da due coordinatori di genere diverso; i coordinamenti regionali possono tuttavia essere affidati anche ad un solo coordinatore purché il principio di equilibrio di genere sia rispettato a livello nazionale nel complesso delle regioni.

5.2.2 Il numero e la definizione dei coordinamenti territoriali sono stabiliti dal Presidente nazionale con proposta motivata e riesaminata periodicamente, ratificata dal Comitato nazionale.

5.2.3 Scopi dei coordinamenti territoriali sono, nei rispettivi ambiti di azione:

a) attuare le indicazioni degli organi nazionali e di quelli gerarchicamente superiori;

b) fungere da supporto e coordinamento degli associati, dei simpatizzanti e dei comitati;

c) svolgere funzioni di supporto e raccordo con gli amministratori del territorio;

d) svolgere azione di controllo e coordinamento dei comitati;

e) indicare le strategie di indirizzo circa le attività da svolgere.

5.2.4 Il Presidente nazionale nomina due coordinatori territoriali, un uomo e una donna, per ciascun Coordinamento territoriale, ratificati con voto dal Comitato nazionale. Le cariche hanno durata di 5 anni e possono essere rinnovate. Essi hanno funzioni di sostegno, coordinamento e controllo dell'attività che vengono svolte nel proprio Coordinamento territoriale e svolgono attività di collegamento con gli altri livelli e organi dell'Associazione. Il Comitato nazionale, su proposta del Presidente nazionale, può revocare o sostituire uno o entrambi i coordinatori territoriali qualora ne ravveda l'opportunità, con propria deliberazione.

5.2.5 I coordinamenti regionali, provinciali o delle città metropolitane e comunali sono soggetti dotati di autonomia patrimoniale e gestionale, in quanto reperiscono le risorse economiche per il loro funzionamento mediante autofinanziamento, da finanziamenti erogati dal livello nazionale secondo criteri stabiliti dal Comitato nazionale in sede di definizione della quota di cui all'articolo 4.1.2, in proporzione al numero degli iscritti e alle attività svolte o previste, nonché da ogni altra entrata prevista dalla legge, ed operano con propri organi ed hanno autonomia organizzativa, amministrativa, finanziaria ed operativa. I coordinatori esercitano l'autonomia patrimoniale e gestionale del Coordinamento di competenza. I coordinatori regionali, provinciali e delle città metropolitane partecipano all'Assemblea nazionale di Italia Viva secondo le regole del presente Statuto e del relativo regolamento.


5.2.6 I coordinamenti territoriali dotati di autonomia rendono conto del proprio operato agli associati ed al Comitato nazionale con la predisposizione e approvazione di un rendiconto annuale redatto in base alla normativa vigente, che dovrà essere trasmesso al Comitato nazionale entro il 31 maggio di ciascun anno, nonché agli altri organi previsti dalla legge.

5.2.7 Il Presidente nazionale dispone il commissariamento del Coordinamento territoriale in caso di gravi irregolarità nella gestione o di impossibilità di funzionamento del Comitato medesimo, nonché in ipotesi di gravi violazioni del presente Statuto. Tale commissariamento dovrà essere ratificato dal Comitato nazionale entro i 30 giorni successivi. Qualora ne ricorrano i presupposti, i coordinatori territoriali possono proporre lo scioglimento del Comitato ai sensi del periodo precedente. È fatta salva la possibilità di impugnare tali provvedimenti di fronte al Comitato di garanzia competente.

Art. 6.

La piattaforma telematica

6.1 Il Comitato nazionale promuove, sostiene e organizza forme di partecipazione associativa tramite la rete ed in particolare l'allestimento e la manutenzione di una piattaforma telematica nonché di altre tecnologie digitali, conformi alla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, con particolare riguardo a quanto disposto dal regolamento europeo DPR, dai provvedimenti e dalle disposizioni del Garante per la protezione dei dati personali e da eventuali future modifiche legislative alla normativa vigente.



Art. 7.

Organizzazione nazionale

7.1 Sono organi dell'Associazione a livello nazionale:

- 1) l'Assemblea nazionale (anche detta Assemblea);
- 2) il Comitato nazionale;
- 3) il Congresso;
- 4) Il Presidente nazionale;
- 5) il Tesoriere;
- 6) il Comitato di tesoreria;
- 7) i comitati di garanzia di prima e seconda istanza.

Art. 8.

Assemblea nazionale

8.1 L'Assemblea nazionale è composta da:

- a) il Presidente dell'Associazione;
 - b) i componenti del Comitato nazionale;
 - c) gli europarlamentari associati a Italia Viva;
 - d) i parlamentari nazionali associati ad Italia Viva;
 - e) i membri di Governo associati ad Italia Viva;
 - f) i Presidenti di Regione, gli assessori regionali e i consiglieri regionali associati ad Italia Viva;
 - g) 150 amministratori locali individuati dal Presidente nazionale, nel rispetto del criterio della parità di genere e rispettando proporzionalmente gli esiti del Congresso;
 - h) 150 associati ed esponenti della cd. società civile individuati dal Presidente nazionale, nel rispetto del criterio della parità di genere e rispettando proporzionalmente gli esiti del Congresso;
 - i) il Tesoriere;
 - j) gli ex Presidenti del Consiglio dei Ministri.
- Hanno inoltre diritto di partecipare con diritto di parola ma senza diritto di voto:
- k) i componenti degli organismi di garanzia;
 - l) i coordinatori territoriali regionali, provinciali e delle città metropolitane;
 - m) i coordinatori territoriali per gli italiani all'estero.

8.2 L'Assemblea nazionale, che è presieduta dal Presidente nazionale, ha competenza in materia di indirizzo della politica nazionale dell'Associazione, di organizzazione e funzionamento di tutti gli organismi dirigenti nazionali.

8.3 L'Assemblea nazionale esprime indirizzi sulla politica dell'Associazione attraverso il voto di mozioni sia attraverso riunioni plenarie, sia attraverso Commissioni permanenti o temporanee, ovvero, nei casi di necessità e urgenza, attraverso deliberazioni effettuate per via telematica sulla base di quesiti individuati dal Presidente o dal Comitato nazionale.

8.4 L'Assemblea è convocata mediante comunicazione scritta anche a mezzo di strumento informatico che consenta la verifica di avvenuta ricezione o a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, ordinariamente dal Presidente almeno due volte all'anno, in via straordinaria se lo chiedono almeno un quinto dei suoi componenti.

8.5 L'Assemblea nazionale può, su mozione motivata sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti, approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, sfiduciare il Presidente nazionale. In tal caso l'Assemblea procede ad eleggere un nuovo/una nuova Presidente nazionale o ad indire il Congresso entro 60 giorni.

8.6 L'Assemblea può deliberare la modifica del presente Statuto, del simbolo e della denominazione di Italia Viva, così come previsto all'articolo 2.7.

8.7 L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza almeno della metà più uno degli aventi diritto a parteciparvi. Ciascun partecipante può rappresentare tramite delega un solo altro avente diritto. La delega deve essere fatta per iscritto. In caso di mancanza del numero legale l'Assemblea può svolgere i propri lavori ma non procedere a deliberazioni.

8.8 Salvo diversa disposizione del presente Statuto le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto di voto. Le deliberazioni di modifica dello Statuto devono essere approvate con il voto favorevole di almeno il 60% degli aventi diritto. La deliberazione di scioglimento dell'Associazione deve essere approvata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto. La convocazione viene effettuata anche con avviso affisso all'albo della sede ovvero con pubblicazione sul sito internet dell'Associazione almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea. Delle delibere assembleari viene data pubblicità mediante affissione presso la sede del relativo verbale o pubblicazione sul sito internet di Italia Viva.

Art. 9.

Comitato nazionale

9.1 Il Comitato nazionale è l'organo di organizzazione e di indirizzo politico, dà attuazione al progetto politico definito dal Congresso. Esso è presieduto dal Presidente nazionale.

9.2 Esso è composto da:

- a) Il Presidente dell'Associazione;
- b) i membri di Governo associati ad Italia Viva;
- c) i parlamentari nazionali e gli europarlamentari associati ad Italia Viva;
- d) 50 membri eletti dall'Assemblea nazionale su un elenco proposto dal Presidente nazionale dei quali 25 eletti tra candidature maschili e 25 tra candidature femminili rispettando proporzionalmente gli esiti del Congresso;
- e) i membri della Cabina di regia.

Hanno inoltre diritto di partecipare al Comitato nazionale con diritto di parola ma senza diritto di voto i coordinatori regionali.

9.3 Il Comitato nazionale, che dura in carica 5 anni e i cui membri sono rinnovabili, è convocato almeno due volte all'anno dal Presidente nazionale, di cui una per l'approvazione del rendiconto d'esercizio, tassativamente entro i termini previsti dalla legge.

9.4 Le convocazioni del Comitato nazionale sono fatte mediante comunicazione scritta, anche a mezzo di strumento informatico che consenta la verifica di avvenuta ricezione o a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, a ciascuno dei componenti almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione, in caso di urgenza "ad horas". La richiesta di convocazione può essere avanzata, con istanza motivata ed indicazione dei temi da trattare, da un terzo dei componenti del Comitato nazionale, cui il Presidente provvede entro quindici giorni.

9.5 Ogni componente ha diritto ad un voto.

9.6 Il Comitato nazionale è regolarmente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Le deliberazioni del Comitato nazionale sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le riunioni e le deliberazioni possono avvenire anche telematicamente, in caso di necessità. In caso di mancanza del numero legale il Comitato nazionale può svolgere i propri lavori ma non procedere a deliberazioni.

Art. 10.

Il Presidente nazionale

10.1 Il Presidente nazionale è eletto dall'Assemblea, resta in carica 5 anni e può essere rieletto. Al termine del mandato, viene indetto il Congresso per eleggere il nuovo/o Presidente secondo le modalità previste da apposito regolamento approvato dall'Assemblea nazionale. Il Presidente è coadiuvato da una "Cabina di regia" con esclusive funzioni esecutive, composta dai capigruppo di Camera e Senato, capi delegazione, ministri e fino a dodici componenti scelti dal Presidente nel rispetto del principio di parità di genere che rimangono in carica per la durata dell'incarico del Presidente. Il Presidente può sostituire i componenti della cabina di regia in caso di dimissioni, morte o revoca.

10.2 Il Presidente convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea, del Comitato nazionale, convoca e presiede il Congresso e sovrintende al rapporto tra gli organi di Italia Viva.



10.3 Il Presidente dirige l'Associazione e la rappresenta in tutte le sedi istituzionali, elettorali e politiche. Dà attuazione agli indirizzi e alle determinazioni del Congresso, dell'Assemblea e del Comitato nazionale, secondo le rispettive competenze statutarie. Ha potere di nomina secondo le disposizioni del presente Statuto, convoca il Comitato nazionale ed esercita i relativi poteri a loro assegnati secondo le modalità disposte dal regolamento approvato dall'Assemblea.

10.4 La rappresentanza legale dell'Associazione spetta al Presidente. Rappresenta l'Associazione anche in giudizio e di fronte ai terzi a tutti gli effetti, con riguardo allo svolgimento di ogni attività di rilevanza economica e finanziaria, in nome e per conto dell'Associazione, con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ivi inclusa, via esemplificativa, la stipula di contratti e negozi di qualsiasi natura, l'apertura e la gestione di conti correnti e di operazioni bancarie ogni genere, la gestione del personale, la prestazione di garanzie reali e personali e la presentazione di qualsiasi richiesta, istanza o dichiarazione relativa a rimborsi elettorali o ad altri contributi o finanziamenti pubblici di qualsiasi natura. Gestisce, secondo le indicazioni del Comitato nazionale, ogni attività relativa ai contributi, rimborsi, benefici e finanziamenti elettorali ricevuti, pubblici e privati, ivi incluso l'eventuale trasferimento di tali importi a partiti o movimenti che hanno promosso il deposito congiunto del simbolo e della lista da parte dell'Associazione, nel rispetto della legge e degli accordi eventualmente stipulati con tali soggetti.

10.5 In caso di dimissioni del Presidente nazionale, l'Assemblea nazionale procede all'elezione di una nuova/un nuovo Presidente nazionale per il tempo residuo del mandato. L'Assemblea può altresì decidere di indire il Congresso entro 60 giorni."

Art. 11.

Il Tesoriere

11.1 Il Tesoriere è l'organo responsabile della gestione economico-finanziaria e patrimoniale, ad esso è affidata l'organizzazione amministrativa e contabile dell'Associazione. Deve svolgere tale funzione nel rispetto del principio di economicità della gestione, assicurando l'equilibrio finanziario di Italia Viva.

11.2 Il Tesoriere è eletto dall'Assemblea a maggioranza dei voti espressi, resta in carica per 5 anni e può essere rieletto.

11.3 Per l'espletamento delle attività il Tesoriere può avvalersi di professionalità esterne in materia legale, fiscale, previdenziale ed altro. La sua funzione primaria è consentire all'Associazione di raggiungere gli scopi associativi nel rispetto del principio di economicità della gestione assicurando sempre l'equilibrio finanziario.

Art. 12.

Comitato di tesoreria

12.1 Il Comitato di tesoreria è composto da 6 componenti eletti e dal Tesoriere che ne è membro di diritto e lo presiede. Gli altri componenti sono eletti dal Comitato nazionale nella prima seduta successiva all'elezione dell'Assemblea.

12.2 Il Comitato di tesoreria coadiuva il Tesoriere nello svolgimento delle sue funzioni di indirizzo e verifica rispetto alla gestione contabile, alle fonti di finanziamento e alla allocazione delle risorse finanziarie. Il Comitato di tesoreria, segnatamente, valuta il bilancio consuntivo e quello preventivo redatti dal Tesoriere, e autorizza quest'ultimo a sottoporli al Comitato nazionale per l'approvazione.

12.3 I componenti del Comitato di tesoreria durano in carica 5 anni e possono essere rieletti.

Art. 13.

Il Congresso

13.1 Il Congresso è il momento di espressione diretta della volontà di tutti gli associati di Italia Viva, che ne stabiliscono il progetto e gli obiettivi politici generali. È convocato dal Presidente in via ordinaria ogni 5 anni, in via straordinaria su richiesta della maggioranza dei membri dell'Assemblea.

13.2 La partecipazione degli aventi diritto può avvenire anche mediante voto sulla piattaforma telematica.

13.3 Le deliberazioni del Congresso sono prese a maggioranza semplice e sono valide qualunque sia il numero dei votanti.

13.4 Il Congresso elegge il Presidente nazionale scegliendolo tra le candidature presentate (ticket) ed esprime un voto sulle questioni che sono sottoposte agli associati dal Comitato nazionale o dall'Assemblea nazionale. Le decisioni del Congresso sono prese a maggioranza semplice e determinano la linea dell'Associazione, in tutte le sue articolazioni territoriali.

13.5 Le modalità di convocazione del Congresso, di verifica della legittimazione al voto, di svolgimento dei lavori, di esercizio del voto, di comunicazione delle deliberazioni assunte sono stabilite con regolamento congressuale, approvato dall'Assemblea.

Art. 14.

I comitati di garanzia di prima e seconda istanza

14.1 I comitati di garanzia di prima e seconda istanza sono rispettivamente composti da 4 e 8 associati eletti dall'Assemblea nazionale su un elenco proposto dal Presidente nazionale nel rispetto dell'equilibrio di parità tra i generi. Al momento della loro elezione nei comitati di garanzia, i suoi componenti decadono da tutti gli incarichi eventualmente ricoperti all'interno dell'Associazione e permangono in stato di incompatibilità con gli altri incarichi dell'Associazione per tutta la durata del mandato. La durata della carica è di 5 anni rinnovabili.

14.1-bis Non può comporre il Comitato di garanzia di seconda istanza il componente che abbia già avuto parte cognitiva in procedure trattate dal Comitato di garanzia di prima istanza.

14.2 Le decisioni assunte dal Comitato di garanzia di prima istanza possono essere impugnate di fronte a quello di seconda istanza, nei modi e nei tempi previsti dal presente statuto.

14.3 I comitati di garanzia hanno il compito di risolvere conflitti con e tra gli iscritti e con e tra gli eletti inerenti la corretta interpretazione o applicazione delle regole statutarie e di ogni altra norma afferente al funzionamento dell'Associazione, e al corretto utilizzo delle risorse economiche. Hanno potere disciplinare da esercitarsi conformemente al presente Statuto nei confronti degli associati e degli eletti che vengano meno ai doveri assunti con l'iscrizione e l'elezione.

14.4 I diritti di difesa e contraddittorio sono assicurati anche mediante la preventiva contestazione dell'addebito, a mezzo di strumento informatico che consenta la verifica di avvenuta ricezione o a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, recante l'indicazione della condotta che si qualifica come illecita e delle disposizioni ritenute violate; dalla previsione del termine di sessanta (60) giorni per le difese; dall'accesso a tutti gli atti del provvedimento; dalla possibilità dell'inquisito di farsi eventualmente assistere nel giudizio disciplinare da soggetto qualificato da egli designato.

14.5 I comitati di garanzia hanno un potere di controllo nei casi di inadempienza o di conflitto nei confronti delle articolazioni territoriali dell'Associazione. Hanno il potere di dirimere i conflitti che abbiano ad oggetto la commissariamento o lo scioglimento delle articolazioni territoriali. La sospensione, la commissariamento, la chiusura e lo scioglimento devono essere preceduti da una contestazione formale in cui venga garantito il contraddittorio.


Art. 15.

Ricorsi e garanzie

15.1 Ciascun associato ha il diritto alla tutela e alla difesa del proprio buon nome.

15.2 Ciascun associato può presentare ricorso al Comitato di garanzia di prima istanza, in ordine al mancato rispetto del presente Statuto, della Carta dei valori e dei regolamenti approvati.

15.3 L'associato contro il quale viene chiesta l'apertura di un procedimento disciplinare deve essere informato, entro il termine di una settimana, della presentazione di tale richiesta nonché dei fatti che gli vengono addebitati, mediante comunicazione scritta a mezzo di strumento informatico che consenta la verifica di avvenuta ricezione o a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno. L'associato ha il diritto,



in ogni fase del procedimento, di essere ascoltato per chiarire e difendere il proprio comportamento. Qualora a suo carico sia adottata una misura disciplinare, ha il diritto di fare ricorso al Comitato di garanzia di seconda istanza, che si pronuncia in via definitiva. Non sono in ogni caso ammessi più di due gradi di giudizio.

15.4 Nel caso di impossibilità di funzionamento del Comitato di garanzia di prima istanza per qualunque causa, le relative funzioni sono demandate al Comitato di seconda istanza, che esercita la funzione fino alla elezione di una nuova commissione. L'Assemblea nazionale, entro novanta giorni procede all'elezione del nuovo Comitato.

Art. 16.

Modalità di presentazione e decisione dei ricorsi

16.1 I ricorsi sono redatti in forma scritta, a pena di inammissibilità, in modo quanto più possibile circostanziato, indicando puntualmente le disposizioni che si ritengono violate. Ad essi è allegata la documentazione eventualmente ritenuta utile al fine di comprovarne i contenuti. La documentazione deve essere sottoscritta dal ricorrente, ovvero da un suo rappresentante legale sulla base di apposita delega, corredata dalla copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore.

16.2 A pena di inammissibilità i ricorsi devono pervenire via e-mail all'indirizzo ufficiale del competente Comitato di garanzia, entro e non oltre trenta giorni dalla data in cui hanno origine gli atti o i fatti oggetto di ricorso. Qualora il ricorso riguardi atti o violazioni attribuibili a precise persone fisiche, il ricorrente deve, contestualmente all'invio alla Commissione di garanzia, inviarne copia alla controparte.

16.3 I comitati di garanzia, entro trenta giorni a decorrere dalla data di ricezione del ricorso di prima o seconda istanza, effettuano opportune verifiche, istruttorie, audizioni. Essi devono in ogni caso garantire l'esito del ricorso entro il tempo massimo di sessanta giorni dall'inizio della procedura.

16.4 Un ricorso avente il medesimo oggetto non può essere ripresentato nei sei mesi seguenti dalla pronuncia in secondo grado del Comitato di garanzia di seconda istanza.

16.5 La decisione del Comitato di garanzia di prima istanza può essere impugnata, con ricorso, entro i trenta giorni successivi alla notifica della prima decisione.

Art. 17.

Sanzioni disciplinari

17.1 Il Comitato di garanzia di prima istanza irroga le sanzioni derivanti dalle violazioni allo Statuto nonché della Carta dei Valori, in misura proporzionale al danno recato all'Associazione. Il Comitato di garanzia di seconda istanza può confermare o modificare le determinazioni del Comitato di garanzia di prima istanza.

17.2 Le sanzioni disciplinari sono:

- a) il richiamo scritto;
- b) la sospensione o la revoca degli incarichi svolti all'interno dell'Associazione;
- c) la sospensione dall'Associazione per un periodo da un mese a due anni;
- d) la cancellazione dall'anagrafe degli associati.

Art. 18.

Esercizio sociale e bilanci

18.1 L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio e comunque entro il termine previsto dalla legge, il Comitato nazionale è convocato per l'approvazione del rendiconto d'esercizio e del bilancio preventivo.

Art. 19.

Revisione legale

19.1 Il rendiconto di esercizio di Italia Viva è sottoposto a revisione legale come previsto dalla vigente normativa.

Art. 20.

Scioglimento e liquidazione

20.1 L'eventuale scioglimento di Italia Viva è deliberato dall'Assemblea nazionale con il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti la medesima aventi diritto al voto.

20.2 Nel caso in cui venga deliberato lo scioglimento, l'Assemblea nazionale nomina uno o più liquidatori determinandone i relativi poteri. Non possono essere distribuiti agli associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale; sull'utilizzo di eventuali avanzi di gestione trova applicazione la normativa civilistica vigente.

Art. 21.

Scelta delle candidature per le assemblee rappresentative

21.1 La selezione delle candidature per le assemblee rappresentative avviene ad ogni livello con il metodo delle primarie oppure, anche in relazione al sistema elettorale, con altre forme di ampia consultazione democratica e nel rispetto dei principi dettati dal presente statuto. La scelta degli specifici metodi di consultazione da adottare per la selezione delle candidature a parlamentare nazionale ed europeo è effettuata con un regolamento approvato di volta in volta dal Comitato nazionale con il voto favorevole di almeno i tre quinti dei componenti e nel rispetto dei principi dettati dal presente statuto.

21.2 Il regolamento, di cui al comma 21.1, nel disciplinare le diverse modalità di selezione democratica dei candidati per le assemblee elettive, si attiene ai seguenti principi:

- a) l'uguaglianza di tutti gli iscritti e di tutti gli elettori;
- b) la democrazia paritaria tra donne e uomini;
- c) il pluralismo politico nelle modalità riconosciute dallo Statuto;
- d) l'ineleggibilità in caso di cumulo di diversi mandati elettivi;
- e) la rappresentatività sociale, politica e territoriale dei candidati;
- f) il principio del merito che assicuri la selezione di candidati competenti, anche in relazione ai diversi ambiti dell'attività parlamentare e alle precedenti esperienze svolte;
- g) la pubblicità della procedura di selezione.


21.3 Il regolamento è approvato dal Comitato nazionale entro tre mesi dalla scadenza della presentazione delle liste o, in caso di scioglimento anticipato, entro tre giorni dalla pubblicazione del relativo decreto. Tale regolamento:

- a) individua gli organi responsabili per ricevere le proposte di candidatura e i criteri per selezionarle;
- b) determina le modalità con cui le candidature sono sottoposte, con metodo democratico, all'approvazione di iscritti o elettori, in via diretta o attraverso gli organi rappresentativi;
- c) nomina una Commissione elettorale di garanzia, i cui componenti non sono candidabili, che esamina i ricorsi relativi alle violazioni del regolamento e che decide in modo tempestivo e inappellabile.

Art. 22.

Doveri degli eletti

22.1 Gli eletti si impegnano a collaborare lealmente con gli altri esponenti dell'Associazione nelle scelte programmatiche e negli indirizzi politici.



22.2 Gli eletti, al di là della loro iscrizione a Italia Viva, hanno il dovere di contribuire al finanziamento dell'Associazione, versando ad essa una quota delle indennità e degli emolumenti derivanti dalla carica ricoperta e quantificata dai rappresentanti legali o dai tesorieri competenti.

22.3 Il mancato o incompleto versamento del contributo previsto è causa di incandidabilità a qualsiasi altra carica istituzionale da parte dell'Associazione, nonché di provvedimenti disciplinari di cui all'articolo 15 del presente Statuto.

Art. 23.

Clausola arbitrale

23.1 Qualunque controversia dovesse insorgere tra gli associati o fra alcuni di essi, i loro eredi e l'Associazione o gli organi della stessa in ordine all'interpretazione ed esecuzione del presente Statuto, ivi comprese le controversie derivanti da provvedimenti del Comitato di garanzia è rimessa a giudizio di tre arbitri. Ciascuna parte nomina l'arbitro di propria competenza, il terzo arbitro con funzione di Presidente è scelto di comune accordo o, in mancanza, del Presidente del Tribunale di Roma, che provvede anche nelle ipotesi di sostituzione.

23.2 Gli arbitri giudicano secondo diritto e nel rispetto delle norme inderogabili del codice di procedura civile, in forma di arbitrato rituale.

23.3 L'arbitrato ha sede in Roma.

Art. 24.

Disposizioni transitorie

24.1 Entro sei mesi dalla approvazione o dalla modifica dello Statuto, li Comitato nazionale adotta i regolamenti ad essa demandati.”

